

STATUTO

SFY COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAPULLA CE VIA SALVO
D'ACQUISTO 9/10
Numero REA: CE - 313729
Codice fiscale: 04280290612
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" dell'atto Repertorio n.4650 Raccolta n.3670	
	=====STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE=====	
	=====A RESPONSABILITÀ LIMITATA=====	
	=====TITOLO I=====	
	=====DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA=====	
	=====ARTICOLO 1=====	
	=====Denominazione=====	
	È costituita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, una società cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata, ed a mutualità prevalente, denominata " SFY COOPE-	
	RATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ", la quale sarà	
	disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti	
	espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del	
	Titolo VI del Libro Quinto del codice civile ed, in quanto	
	compatibili, ai sensi dell'art. 2519 codice civile, dalle	
	norme previste dalla legge in materia di società a responsa-	
	bilità limitata.=====	
	=====ARTICOLO 2 =====	
	=====Sede legale=====	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Casapulla (CE).	
	La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Am-	
	ministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti opera-	
	tivi, non aventi carattere di sede secondaria né succursale,	
	anche altrove.=====	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori	

3 di 41

	instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore, ma non anche distinto, rapporto mutualistico di	
	lavoro.=====	
	La cooperativa, pertanto, non ha fini di lucro, è retta da	
	scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica	
	in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato a favore prevalentemente dei propri soci e rispet-	
	tando i criteri ed i requisiti dettati dagli articoli 2513 e	
	2514 del codice civile.=====	
	La cooperativa potrà aderire ad una Associazione nazionale di	
	categoria su delibera dell'Organo amministrativo.=====	
	La Cooperativa può aderire a consorzi tra cooperative aventi	
	scopi analoghi. In caso di adesione, la cooperativa, nel-	
	l'interesse di agevolare il più ordinato e coordinato perse-	
	guimento dei fini sociali, potrà a mezzo dei suoi organi	
	competenti concedere al consorzio cui aderisce ogni più ampio	
	potere per l'impostazione economica dell'iniziativa sociale.	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal-	
	l'Assemblea dei soci.=====	
	=====ARTICOLO 5 =====	
	=====Oggetto sociale=====	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale fi-	

	nalizzata, con gestioni separate, all'attuazione di quanto	
	segue:=====	
	1) alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, di	
	cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381;=====	
	2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui	
	all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381.=====	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà	
	sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi educativi e sociali, ed una remunerazione dell'atti-	
	vità lavorativa a migliori condizioni rispetto a quelle ot-	
	tenibili sul mercato.=====	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo e continuità di occupazione con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera	
	sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale	
	e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate nei set-	
	tori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assi-	
	stenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per as-	

	sicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo mo-	
	rale, sociale, materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere	
	le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione, e di	
	disagio sociale, sussistendo pertanto un collegamento fun-	
	zionale tra le attività di tipo "a)" e quelle di tipo "b)" di	
	cui alla richiamata legge.=====	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:=====	
	1) ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge n.	
	381/1991:=====	
	- attività di assistenza socio-sanitaria anche domiciliare,	
	compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di	
	accoglienza e di comunità alloggio;=====	
	- attività di raccordo tra i bisogni dei cittadini e le i-	
	stituzioni;=====	
	- attività di animazione e iniziative ricreative, culturali,	
	sportive, atte a raggiungere lo scopo sociale;=====	
	- attività educative, formative, museali, di supporto scola-	
	stico ed extrascolastico per minori ed adulti destinatari	
	dello scopo sociale;=====	
	- attività di servizio quali la gestione di spazi socio-edu-	
	cativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, tra-	
	sporti, per l'integrazione dei soggetti destinatari dello	
	scopo sociale;=====	

	- attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari di	
	studio, spettacoli, attività di stampa, di digitalizzazione e	
	produzione grafica e video, e di documentazione finalizzata	
	alla sensibilizzazione su temi sociali, culturali e sui pro-	
	blemi dei cittadini;=====	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione del personale socio-assistenziale;=====	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione nel settore del turismo;=====	
	- attività di collaborazione con associazioni ed enti che o-	
	perano nel settore socio-sanitario ed educativo;=====	
	2) ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge	
	381/1991:=====	
	- promozione dell'artigianato nelle sue diverse forme, e	
	commercializzazione dei relativi prodotti;=====	
	- organizzazione e gestione di centri di assistenza fiscale e	
	patronati;=====	
	- servizi di pulizia e di manutenzione di immobili di ogni	
	tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti, pubblici e	
	privati, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed	
	abitazioni private, strade, parchi e giardini sia pubblici che	
	privati, loro spazzamento, lavaggio, cura e manutenzione sia	
	ordinaria che straordinaria;=====	
	- servizi di disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni,	
	bonifiche e sterilizzazioni di aree pubbliche e private di	

	ogni genere;=====	
	- servizio di diserbo viario, gestione e manutenzione del	
	verde in genere sia pubblico che privato ed opere di giardi-	
	naggio e manutenzione del verde di ogni genere, ivi compreso	
	la gestione, la manutenzione ed il restauro di giardini, sia	
	pubblici che privati, e parchi artistici e storici;=====	
	- il monitoraggio, la gestione, la salvaguardia, la sorve-	
	glianza ed ogni altra azione mirante alla tutela e/o manu-	
	tenzione del patrimonio boschivo, sia pubblici che privati, e	
	arboreo in genere, sia in aree protette e/o parchi naturali e	
	naturalistici di ogni genere comprendenti anche aree fluviali,	
	lagunari e alluvionali;=====	
	- attività di preparazione, di somministrazione di alimenti,	
	compresa la consegna domiciliare, ivi compreso l'acquisizione	
	e la gestione di mense, ristoranti, bar e attività ricettive	
	in genere;=====	
	- servizio di autotrasporto di persone e/o cose in conto	
	proprio e per conto terzi, previo rilascio delle licenze di	
	legge, sempre che ne sussistano le condizioni;=====	
	- l'organizzazione e la gestione di tutti i servizi, nonché la	
	fornitura di tutti i beni connessi con la normativa di igiene	
	industriale, ambientale ed ecologica in genere;=====	
	- servizio di accalappiamento cani randagi e non, ed il tra-	
	sporto di animali vivi;=====	
	- servizio di gestione canili e/o gattili e pensionamento cani	

	e/o gatti in strutture proprie e/o di terzi;=====	
	- organizzazione e prestazione di servizi ambientali di ogni	
	genere, quali, a titolo esemplificativo, bonifica e ripristino	
	di aree ed ambienti degradati, indagini e studi di impatto	
	ambientale, gestione del servizio di manutenzione, diagno-	
	stica, recupero e controllo tecnico-ambientale del patrimonio	
	naturale, come giardini parchi e coste, del patrimonio ar-	
	chitettonico, storico ed artistico, come monumenti ed opere	
	d'arte;=====	
	- attività agricole in tutte le sue forme;=====	
	- allevamento di animali;=====	
	- esecuzione di lavori edili e di manutenzione in genere,	
	stradali e quelli rivolti alla tutela del patrimonio arti-	
	stico-storico e culturale, sia in Italia che all'estero, e-	
	secuzione di opere pubbliche e private nel campo dell'edilizia	
	in generale (costruzione, ristrutturazione e manutenzione di	
	edifici civili, industriali, pubblici e privati, ivi compreso	
	tinteggiatura, ripristino e restauro, sistemazione, rifaci-	
	mento e manutenzione di ogni genere di impianti; restauro e	
	manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi	
	delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali);	
	esecuzione di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di	
	ogni genere, sia ordinaria che straordinaria di strade, au-	
	tostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, me-	
	tropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere	

	complementari; opere d'arte sul suolo e nel sottosuolo; dighe;	
	acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di e-	
	vacuazione e fognarie; opere marittime e lavori di dragaggio;	
	opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di	
	bonifica; impianti per la produzione di energia elettrica;	
	impianti per la trasformazione alta/media tensione per la	
	distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e	
	continua; impianti tecnologici di ogni genere, ivi compreso lo	
	studio la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie;=====	
	- servizio di progettazione, realizzazione e gestione di im-	
	pianti e servizi destinati al tempo libero, ivi compresi	
	quelli sportivi di ogni genere;=====	
	- servizio di noleggio a caldo ed a freddo delle varie tipo-	
	logie di macchine, attrezzature e mezzi d'opera nelle dispo-	
	nibilità della cooperativa, ivi compreso noleggio di ponteggi	
	e piattaforme di lavoro con e senza operazioni, di montaggio e	
	smontaggio degli stessi;=====	
	- servizio di portierato e guardiania non armata, servizio	
	hostess per eventi e cerimonie, accompagnatori e guide turi-	
	stiche, servizi di assistenza e/o traduzione simultanea;=====	
	- lavori di installazione e manutenzione di impianti elet-	
	trici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento; a-	
	scensoristica e scale mobili;=====	
	- facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,	
	comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed	

	accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, di-	
	saccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e	
	piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti	
	in loco, cernita e selezione;=====	
	- la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private;=====	
	- gestione di agenzie di viaggio, turismo e tour-operator;=====	
	- noleggio di autobus, minibus, autoveicoli, motoveicoli,	
	ciclomotori, autovetture, veicoli speciali e veicoli in genere	
	per il trasporto di persone e/o cose;=====	
	- attività strumentali alla ricerca ed organizzazione di	
	convegni, seminari di studio, spettacoli, eventi in genere,	
	nonché attività di stampa e di documentazione finalizzata alla	
	sensibilizzazione sui problemi dei cittadini;=====	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione del personale socio-assistenziale;=====	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione nel settore del turismo.=====	
	Per il perseguimento degli scopi sociali la società potrà	
	realizzare altre iniziative utili al raggiungimento degli	
	stessi, ricercando in modo particolare una collaborazione	
	positiva con enti pubblici e privati, con particolare riguardo	
	alle cooperative sociali del territorio, alle associazioni di	
	volontariato, ed a quanti altri abbiano comunanza di obiettivi	
	con gli scopi sociali della cooperativa.=====	
	Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può	

	dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili	
	utili e necessari. A tale scopo, in via non prevalente e co-	
	munque non nei confronti del pubblico, la società potrà	
	compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finan-	
	ziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il	
	migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipu-	
	lare accordi, convenzioni, contratti o realizzare altre forme	
	di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano	
	facilitare l'esercizio dell'attività sociale.=====	
	Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può	
	altresi ottenere - se consentito dalla normativa di volta in	
	volta vigente - prestiti dai soci, disciplinati da apposito	
	regolamento interno e nell'osservanza delle leggi n. 1 e n.	
	197/1991 e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto	
	legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni; nonché godere di tutte le agevolazioni	
	ed i benefici previsti dalla normativa vigente e futura, e	
	quindi svolgere la propria attività sia con agevolazioni ri-	
	conosciute dall'Unione europea, sia senza dette agevolazioni.=	
	Le attività che, delle predette, richiedono particolari au-	
	torizzazioni, licenze e/o titoli abilitativi si intendono	
	concretamente attuabili soltanto dopo che la società le abbia	
	conseguiti, o abbia comunque adempiuto alle condizioni di	
	legge.=====	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	

	svolgere la propria attività anche con terzi.=====	
	=====	
	<u>TITOLO III</u> =====	
	=====	
	<u>SOCI</u> =====	
	=====	
	ARTICOLO 6 =====	
	=====	
	Requisiti dei soci =====	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci	
	tutti i soggetti di ambo i sessi che abbiano compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età e posseggono i requisiti indicati e	
	previsti dalle vigenti leggi in materia; che non abbiano in-	
	teressi contrari ai fini che la Cooperativa si propone; che	
	accettino lo statuto della cooperativa stessa e che si uni-	
	formino alle deliberazioni degli organi sociali della Coope-	
	rativa medesima, adottate in base alle norme contenute e	
	previste dalle leggi e dallo Statuto. E più precisamente	
	possono essere soci operatori le persone fisiche apparte-	
	menti alle seguenti categorie: =====	
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento dello scopo sociale;	
	- soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti delle legge n.381/1991.=====	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	

	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.=====	
	Possono ancora essere soci le associazioni e gli enti, co-	
	munque costituiti, che siano in grado di concorrere al rag-	
	giungimento dello scopo sociale.=====	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.=====	
	Le categorie dei soci sono le seguenti:=====	
	a) soci fondatori, coloro che sono firmatari dell'atto co-	
	stitutivo della cooperativa;=====	
	b) soci ordinari, coloro che, in quanto presentatori di do-	
	mande di ammissione a norma dell'articolo 7 siano stati di-	
	chiarati aspiranti soci ed iscritti nel Libro dei soci dopo	
	l'ammissione alla Cooperativa.=====	
	Ciascun socio, adempiuti gli obblighi prescritti, acquista i	
	diritti di socio della Cooperativa ed è sottoposto a tutti i	
	doveri previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto della	
	Cooperativa. Nel libro dei soci saranno iscritti per primi i	
	soci fondatori, secondo l'ordine numerico dei firmatari del-	
	l'atto costitutivo, quindi i soci ordinari secondo la data e	
	l'ordine di accoglimento della domanda di ammissione. =====	
	=====ARTICOLO 7=====	
	=====Domanda di ammissione=====	
	I soci fondatori della Cooperativa, in numero minimo di tre,	

	sono ammessi alla stessa in quanto firmatari dell'atto co-	
	stitutivo della medesima.=====	
	L'aspirante socio, che intende successivamente associarsi alla	
	Cooperativa deve presentare domanda scritta di ammissione	
	all'organo amministrativo della cooperativa specificando:=====	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cit-	
	tadinanza e codice fiscale;=====	
	b) professione e/ o effettiva attività di lavoro;=====	
	c) il numero delle quote del valore di euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero) cadauna che si propone di sottoscrivere, il	
	cui complessivo ammontare al valore nominale non dovrà supe-	
	rare il limite massimo fissato dall'articolo 2525 del codice	
	civile;=====	
	d) di accettare il versamento dell'eventuale sovrapprezzo	
	stabilito dall'assemblea dei soci all'atto dell'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio precedente la data di ammissione;=	
	e) di attenersi al presente statuto e di possedere i requisiti	
	e le condizioni previste dall'articolo 6.=====	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione presentata	
	dall'aspirante socio decide con giudizio insindacabile l'or-	
	gano amministrativo al quale spetta quindi la facoltà di ac-	
	cettarla o respingerla. La delibera di ammissione diventerà	
	operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte	
	del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui	
	all'articolo 8.=====	

	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata ed in	
	tale caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.=====	
	Gli amministratori in caso di reiezione della domanda di am-	
	missione debbono motivare il rifiuto di ammissione e annual-	
	mente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non	
	ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta	
	(60) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione	
	dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.=====	
	=====ARTICOLO 8=====	
	=====Versamenti =====	
	Tutti i soci ammessi nella Cooperativa dovranno versare una	
	tassa di ammissione nonché un sovrapprezzo di cui al succes-	
	sivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei	
	soci e sottoscrivere le quote sociali di cui al precedente	
	articolo 7. =====	
	Di conseguenza essi sono obbligati:=====	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 21;=====	
	b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;=====	
	c) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 del co-	

	dice civile;=====	
	d) al versamento di una quota annuale per la copertura delle	
	spese di gestione (una quota per ogni quota sociale sotto-	
	scritta).=====	
	=====ARTICOLO 9 =====	
	=====Divieti per i soci=====	
	È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a società, che perseguono i-	
	dentici scopi sociali o che comunque esplicino attività	
	concorrente.=====	
	È altresì vietato al socio di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa in proprio o a favore di terzi concorrenti.	
	=====TITOLO IV=====	
	=====RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE=====	
	=====ARTICOLO 10=====	
	=====Perdita della qualità di socio=====	
	La qualità di socio si perde per le seguenti cause o condi-	
	zioni:=====	
	a) per recesso;=====	
	b) per decadenza;=====	
	c) per esclusione; =====	
	d) per decesso.=====	
	=====ARTICOLO 11=====	
	=====Recesso=====	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla	

	legge nonché ove abbiano perduti i requisiti per l'ammissione.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che a norma della legge e del presente statuto , le-	
	gittimino il recesso entro sessanta (60) giorni dalla rice-	
	zione della dichiarazione di recesso. =====	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio .	
	Il recesso a tutti gli effetti si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I	
	rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre (3) mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.===	
	=====ARTICOLO 12=====	
	=====Decadenza=====	
	Il socio dichiarato interdetto, o inabilitato o fallito, può	
	essere con deliberazione dell'organo amministrativo dichiarato	
	decaduto da socio della cooperativa. Spetta al medesimo organo	
	amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma	
	di legge e del presente statuto legittimino la decadenza e	
	provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente	

	al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al	
	socio e dalla annotazione nel libro dei soci.=====	
	=====ARTICOLO 13=====	
	=====Esclusione=====	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con delibera-	
	zione dell'organo amministrativo essere escluso il socio che:=	
	a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti	
	dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti ove e-	
	sistenti, o dal rapporto mutualistico;=====	
	b) si renda moroso, senza giustificato motivo nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa	
	intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'articolo 9; =====	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.=====	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione	
	dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale competente per territorio	
	entro sessanta (60) dalla comunicazione. L'esclusione diventa	
	operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro	
	dei soci.=====	
	In caso di opposizione da parte del socio escluso l'annota-	
	zione nel libro dei soci dovrà essere effettuata solo dopo	

	l'esaurimento del procedimento di opposizione.=====	
	=====ARTICOLO 14=====	
	=====Comunicazioni=====	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a	
	mano con rispettiva ricevuta.=====	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.=====	
	=====ARTICOLO 15=====	
	=====Rimborso della quota=====	
	I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente ver-	
	sato a cui aggiungere il sovrapprezzo corrisposto in sede di	
	acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capi-	
	talizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed	
	e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le per-	
	dite imputabili al capitale, in proporzione alle quote pos-	
	sedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.=====	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere	

	dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bi-	
	lancio.=====	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed	
	i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'ap-	
	provazione del suddetto bilancio, in più rate con la corre-	
	sponsione dei relativi interessi legali.=====	
	=====ARTICOLO 16=====	
	=====Morte del socio=====	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.=====	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, po-	
	tranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sul-	
	l'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-	
	cisione inappellabile.=====	
	=====ARTICOLO 17 =====	
	=====Liquidazione della quota=====	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso	

	entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni	
	indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.=====	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documen-	
	tazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva compro-	
	vanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.=====	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.=====	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.=====	
	=====TITOLO V=====	
	=====RAPPORTI TRA I SOCI =====	
	=====ARTICOLO 18 =====	
	=====Parità di diritti e di doveri=====	
	Tra tutti i soci indipendentemente dai modi e dai tempi di	
	associazione dei medesimi, vi è piena parità di diritti e di	
	doveri. Affermata la parità tra i soci comunque associativa,	
	ove, per qualunque finalità o motivo, si debba dar luogo a	
	scelta, si applica il principio democratico del sorteggio.=====	
	=====TITOLO VI=====	

	=====	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	=====	
	ARTICOLO 19	
	=====	
	Composizione del patrimonio	
	=====	
	Il patrimonio della società è costituito:=====	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di	
	euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). =====	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui	
	complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;====	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui in seguito;=====	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo	
	e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;=====	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo	
	od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;=====	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.=====	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del	
	valore delle quote sottoscritte.=====	

	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.=====	
	=====ARTICOLO 20=====	
	=====Capitale sociale=====	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere ver-	
	sato in più soluzioni nel rispetto delle norme di legge.=====	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia pre-	
	viste dal codice civile.=====	
	=====ARTICOLO 21=====	
	=====Quote=====	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del	
	codice civile e con le modalità previste nel medesimo arti-	
	colo.=====	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è	
	quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:=====	
	- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative	
	dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di a-	
	lienare le proprie quote;=====	
	- ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il	

	diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la	
	propria volontà in tal senso.=====	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante	
	è irrevocabile.=====	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o co-	
	munque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed	
	effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la	
	prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di	
	rivolgersi al Presidente del Tribunale territorialmente com-	
	petente in relazione alla sede della società, facendo istanza	
	di nomina di un arbitro. L'arbitro provvederà a determinare il	
	corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto	
	al valore effettivo e reale della società e ne darà comuni-	
	cazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al	
	socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di	
	prelazione.=====	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.=====	
	=====ARTICOLO 22=====	
	=====Esercizio sociale. Divieti=====	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	

	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario,	
	da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed ap-	
	plicando le norme legali nonché redigendo la relazione al	
	bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società, nonché quant'altro ri-	
	chiesto dalla legge e dal presente statuto.=====	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme e-	
	ventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento eco-	
	nomico.=====	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla co-	
	pertura delle perdite.=====	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:=====	
	a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo scio-	
	glimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo	
	12 della legge 16 dicembre 1977 numero 904;=====	
	b) il tre per cento (3%) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione	
	nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto	
	Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577 e successive	
	modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si ap-	
	plica il decreto legislativo 2 agosto 2002, numero 220; in	
	difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Mi-	
	nistero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);==	
	c) ai fini mutualistici nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio;=====	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, restando	
	inderogabile il divieto legislativo di distribuire dividendi	
	in misura superiore; e nel tassativo rispetto di tale divieto,	
	il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari e-	
	ventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori,	
	sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci	
	in base alle quote da questi ultimi detenute;=====	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, nel tassativo limite massimo della varia-	
	zione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	

	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo	
	amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della so-	
	cietà con le modalità previste all'articolo 2529 del codice	
	civile;=====	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci la-	
	voratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^ comma	
	dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, numero 278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori	
	pubblici);=====	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.===	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la to-	
	talità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).=====	

	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi	
	provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percen-	
	tuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi)	
	sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i	
	soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alterna-	
	tiva:=====	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;=====	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;=====	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari,	
	la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere	
	conforme al dettato legislativo.=====	
	È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coope-	
	ratori.=====	
	=====	
	<u>TITOLO VII</u> =====	
	=====	
	<u>ORGANI SOCIALI</u> =====	
	=====	
	<u>ARTICOLO 23</u> =====	

	=====Individuazione degli organi sociali=====	
	Sono organi della società:=====	
	a) l'Assemblea dei soci;=====	
	b) il Consiglio di Amministrazione,=====	
	c) l'Amministratore Unico o più Amministratori con firma congiunta e/o disgiunta;=====	
	d) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la sua non obbligatorietà.=====	
	=====ARTICOLO 24=====	
	=====Competenze dell'assemblea - Poteri dell'Assemblea=====	
	L'assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:=====	
	a) approva il Bilancio;=====	
	b) nomina le cariche sociali;=====	
	c) approva il regolamento interno eventualmente proposto dall'organo amministrativo per comprovate necessità;=====	
	d) delibera le eventuali associazioni a consorzi ai fini in- dicati all'articolo 4;=====	
	e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;=====	
	f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e degli organi di vigilanza.=====	
	=====ARTICOLO 25=====	
	=====Convocazione dell'Assemblea=====	

	L'assemblea ordinaria si riunirà almeno una volta all'anno	
	entro i centoventi (120) giorni, od eccezionalmente e per	
	speciali motivi, entro i centottanta (180) giorni successivi	
	alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio	
	debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività	
	della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti	
	e giustificati nella relazione integrativa.=====	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Am-	
	ministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o dall'organo di controllo dei conti, o da	
	almeno un terzo dei soci.=====	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti (20) giorni dalla data della richiesta.=====	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera in seduta	
	straordinaria, ai sensi dell'art. 2365, sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sullo scioglimento anticipato della	
	cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.=====	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il Bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice,	
	ai soci che ne facciano richiesta nei dieci (10) giorni an-	
	tecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-	
	terli. =====	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straor-	
	dinaria, sarà fatta a mezzo di avviso raccomandata postale o a	

	mano da comunicarsi individualmente a ciascun socio entro otto	
	(8) giorni prima dell'assemblea che dovranno indicare la data	
	della seconda convocazione. La seconda convocazione può avere	
	luogo anche il giorno successivo a quello fissato per la prima	
	convocazione. =====	
	In calce all'avviso di convocazione, il socio, può a norma di	
	legge, rilasciare delega ad altro socio.=====	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità qualora siano presenti o rappre-	
	sentati tutti i soci e siano presenti o informati della	
	riunione tutti i componenti del consiglio di amministrazione	
	tutti i sindaci se nominati dall'assemblea =====	
	=====ARTICOLO 26=====	
	=====Quorum costitutivi e deliberativi=====	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza	
	assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo,	
	sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei li-	
	quidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei	
	soci della società aventi diritto al voto.=====	
	=====ARTICOLO 27=====	
	=====Votazione=====	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio	

	palese.=====	
	=====ARTICOLO 28=====	
	=====Diritto di voto=====	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato	
	non può rappresentare più di dieci soci.=====	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.=====	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei	
	casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di stru-	
	menti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante	
	a norma dell'articolo 2541 del Codice Civile. =====	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci	
	quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun	
	altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. =====	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	articoli 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità li-	
	mitata, se ed in quanto applicabili.=====	
	=====ARTICOLO 29=====	

	=====Presidenza dell'assemblea - Riunioni=====	
	L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero	
	dall'Amministratore Unico.=====	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.=====	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando	
	previsto obbligatoriamente.=====	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.=====	
	=====ARTICOLO 30=====	
	=====Organo amministrativo=====	
	La società potrà essere amministrata, alternativamente, su	
	scelta dei soci al momento della nomina:=====	
	a) da un amministratore unico;=====	
	b) da un consiglio di amministrazione, composto di tre o	
	cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al mo-	
	mento della nomina;=====	
	c) da più amministratori, che possono agire in via congiunta o	
	disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	Se nulla è precisato in sede di nomina, i due amministratori	
	agiscono congiuntamente.=====	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori.=====	

	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.=====	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.=====	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci al-	
	l'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili.=====	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a	
	causa del loro ufficio, e, se previsti, determinati e deli-	
	berati a loro favore dai soci all'atto della nomina, la cor-	
	responsione di eventuali indennità o compensi.=====	
	Nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione:=====	
	- qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri e-	
	leggono fra i propri membri il presidente;=====	
	- le decisioni del consiglio stesso, salvo quelle da adottare	
	mediante deliberazione collegiale nei casi previsti dalla	
	legge o dal presente atto ovvero in caso di richiesta della	
	maggioranza degli amministratori in carica, possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione	
	scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto,	
	non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare alla deci-	
	sione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata	

	informazione. La decisione è adottata mediante approvazione	
	per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che	
	contengano il medesimo testo di decisione da parte della	
	maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve con-	
	cludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione;=====	
	== nel caso di decisioni in adunanza collegiale, il consiglio	
	di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso,	
	contenente ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata	
	o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima;=====	
	- le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica	
	non computandosi le astensioni, e devono constare da apposito	
	verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, nomi-	
	nato eventualmente anche fra non soci, che deve essere tra-	
	scritto senza indugio nel libro delle decisioni degli ammi-	
	nistratori;=====	
	- il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a	
	uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente, deter-	
	minando i limiti della delega.=====	
	L'organo amministrativo qualunque sia la sua articolazione,	

	ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto ri-	
	servano espressamente ai soci.=====	
	L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o	
	categorie di atti.=====	
	La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	e in giudizio, a seconda dell'organo amministrativo adottato,	
	spettano:=====	
	- all'amministratore unico; =====	
	- ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	al presidente del consiglio di amministrazione;=====	
	- ovvero, in caso di nomina di due amministratori, ad en-	
	trambi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in	
	cui sono loro attribuiti in sede di nomina i poteri di ammi-	
	nistrazione.=====	
	=====ARTICOLO 31=====	
	=====Organo di controllo. Composizione=====	
	Salvo che sia possibile - in relazione alla disciplina vigente	
	al momento della costituzione dell'organo di controllo - la	
	nomina del sindaco e revisore unico, con i poteri da detta	
	disciplina prevista, il Collegio Sindacale, quando la legge lo	
	impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di	
	averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre	
	membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori conta-	

	bili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due	
	sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà	
	nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando	
	il dettato legislativo.=====	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	=====ARTICOLO 32=====	
	=====Competenze=====	
	L'organo di controllo, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità	
	e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri	
	contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte	
	le altre funzioni attribuitegli dalla legge.=====	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche in-	
	dividualmente ad atti di ispezione e controllo, devono ef-	
	fettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito	
	per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà com-	
	pilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.=====	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di	
	Amministrazione e l'organo di controllo devono specificata-	
	mente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.=====	
	=====TITOLO VIII=====	
	=====SCIoglimento e LIQUIDAZIONE=====	

	=====ARTICOLO 33=====	
	=====Scioglimento e liquidazione=====	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'articolo 2545 duodecies codice civile dovrà pro-	
	cedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.=====	
	=====ARTICOLO 34=====	
	=====Devoluzione del patrimonio. Obblighi=====	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci, ed i dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione na-	
	zionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto	
	Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577, quest'ultima	
	ne sarà la destinataria; in difetto di adesione tale versa-	
	mento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito ca-	
	pitolo del bilancio statale).=====	
	=====TITOLO IX=====	
	=====DISPOSIZIONI DI CHIUSURA=====	
	=====ARTICOLO 35=====	
	=====Disposizioni generali=====	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	

	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
	assemblea.=====	
	=====ARTICOLO 36 =====	
	=====Mutualità prevalente=====	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme	
	previste della legge per le società a responsabilità limitata,	
	nei limiti di cui all'articolo 2519 del codice civile.=====	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545 -	
	octies del codice civile.=====	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità pre-	
	valente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.=====	
	=====ARTICOLO 37=====	
	=====Rinvio=====	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.=====	
	F.to Carlo Iulio=====	
	F.to Oreste de Nicola notaio (v'è impronta del sigillo)=====	

41 di 41